

# STATUTO

## PARTE I

ALLEGATO e ALN° 13564  
DI RACCOLTA

### Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

#### Articolo 1

È costituita un'impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione: "IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro S.r.l. Impresa Sociale" (di seguito, la "Società").

#### Articolo 2

1. La Società ha sede nel Comune di Roma (RM), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### Articolo 3

La durata della Società è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipata mediante apposita delibera dell'assemblea.

## PARTE II

### Oggetto sociale


#### Articolo 4

1. La Società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
  - (i) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
  - (ii) formazione universitaria e post-universitaria;
  - (iii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  - (iv) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  - (v) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  - (vi) servizi strumentali alle imprese sociali di cui all'art. 2, primo comma, lett. m), del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006 n. 155;
  - (vii) la progettazione e la realizzazione di attività di formazione, orientamento, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, a favore dei lavoratori, occupati e non, giovani ed adulti, nonché degli apprendisti, dei lavoratori studenti e dei pensionati;
  - (viii) la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali, culturali e sociali per il lavoratori italiani e stranieri, migranti o emigrati in Italia e all'estero, al fine di favorire l'integrazione sociale e

- l'occupabilità anche nell'ambito delle strategie e dei piani di politiche attive del lavoro;
- (ix) la realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei giovani e degli adulti, occupati e non, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;
  - (x) lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro nonché di attività di orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda e offerta di lavoro;
  - (xi) lo svolgimento di attività di informazione e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito pubblico e privato, anche rivolte alle figure a tal fine istituite in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;
  - (xii) la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici e amministrativi della Società e delle società da essa direttamente o indirettamente partecipate;
  - (xiii) la realizzazione di attività di preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei lavoratori occupati e non;
  - (xiv) la realizzazione diretta od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, e con le Regioni ed altri Enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;
  - (xv) la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla formazione professionale, sociale e culturale dei lavoratori occupati e non;
  - (xvi) l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico-formativo.

2. La Società ha altresì per oggetto:

- (i) la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente da Enti di formazione professionale o soggetti privati;
- (ii) la promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole imprese, della formazione continua e dell'attività di aggiornamento nell'ambito di processi di ristrutturazione e riconversione;
- (iii) la realizzazione e lo svolgimento di attività e iniziative commissionate da Enti Pubblici e Privati e da organizzazioni/associazioni di rappresentanza sociale;
- (iv) la realizzazione e la fornitura di attività e servizi accessori e complementari alla formazione professionale, culturale, sportiva e sociale delle persone, quali, a titolo meramente esemplificativo, servizi di convivialità, ecc.;
- (v) la partecipazione anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali, da Stati nazionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzino i fondi strutturali europei;



- (vi) lo svolgimento di attività di consulenza rivolta a lavoratori e non, nonché attività di consulenza aziendale direzionale e strategica;
  - (vii) lo svolgimento delle attività di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 e s.m.i.;
  - (viii) la progettazione, la realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per l'e-learning;
  - (ix) la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative professionali per detenuti, adulti e minorenni, al fine di sostenere l'inserimento e il reinserimento lavorativo e l'integrazione sociale.
3. Nei limiti di legge e per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società può inoltre: (a) compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari, ritenute necessarie o utili; (b) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in società, imprese, consorzi e enti esistenti di qualunque natura, costituire, o partecipare alla costituzione di, nuove società, imprese, imprese, consorzi e enti di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché disporre di tali interessenze, partecipazioni e beni, restando inteso che l'assunzione di partecipazioni sarà svolta, nei limiti consentiti dalla legge, a scopo di stabile investimento, non professionalmente, non nei confronti del pubblico, né in via prevalente; (c) compiere ogni altra attività che sia simile, complementare, accessoria o connessa con l'oggetto sociale, compresa ogni operazione che abbia ad oggetto beni mobili o immobili, concessione e acquisizione di licenze, prestazione di fidejussioni e garanzie reali e personali, al fine di garantire le proprie obbligazioni o le obbligazioni di altre società, imprese o enti del proprio gruppo.
4. La Società può esercitare la propria attività di impresa di cui alla presente clausola sull'oggetto sociale, anche ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché dei soggetti di cui al regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008.
5. La Società potrà, inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
6. E' comunque esclusa ogni attività che per disposizione di legge o di regolamenti è vietata o riservata.
7. La Società non ha scopo di lucro.

### PARTE III

#### Capitale – Quote – Domicilio – Recesso – Diritti particolari dei soci – Prelazione e Gradimento

##### Articolo 5

Il capitale della Società è di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

##### Articolo 6



1. Il capitale della Società potrà essere aumentato una o più volte, e la decisione di aumento del capitale sociale potrà essere assunta anche in deroga al disposto dell'articolo 2464, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
2. Nel caso di aumento del capitale della Società, le nuove quote dovranno previamente essere offerte in opzione ai soci, a norma del codice civile.
3. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473, del codice civile.
4. I soci possono decidere con le maggioranze di cui al terzo comma dell'articolo 2479-bis, del codice civile, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi ai sensi dell'articolo 2481-bis, primo comma, del codice civile. In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473, del codice civile.
5. L'assemblea dei soci può deliberare di ridurre il capitale della Società a norma del codice civile.

#### Articolo 7

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### Articolo 8

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dagli articoli 2473, primo comma, e 2497-quater, del codice civile, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici (15) giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione da iscrivere al Registro delle Imprese entro quindici (15) giorni dalla trascrizione della decisione, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato, fermo restando quanto previsto all'articolo 8.2 che segue. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. La quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato è inalienabile e sarà liquidata al socio recedente mediante offerta da parte dell'organo amministrativo della quota di partecipazione dello stesso agli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute. L'offerta è comunicata agli altri soci a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, assegnando loro un termine non inferiore a quindici (15) giorni dalla ricezione dell'offerta per manifestare la propria volontà, decorso inutilmente il quale gli stessi decadono dal diritto di acquistare la quota del socio recedente. Nel caso in cui uno o più soci non esercitino in tutto od in parte il loro

diritto di acquisto, la porzione non acquistata della quota di partecipazione del socio recedente è offerta proporzionalmente agli altri soci. Qualora la quota di partecipazione del socio recedente rimanga invenduta, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

2. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di un socio troveranno piena applicazione le disposizioni dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e pertanto il socio receduto avrà diritto al rimborso della propria partecipazione in misura mai superiore all'importo effettivamente da lui versato a titolo di capitale sociale.

## Articolo 9

1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatti salvi in ogni caso i diritti particolari dei soci attribuiti ai sensi del presente statuto in conformità all'art. 2468, terzo comma, del codice civile.
2. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui ai paragrafi seguenti. Ai fini di quanto disciplinato dal presente Statuto:

(i) per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito atto a trasferire da uno ad altro soggetto, anche in via transitoria e/o a termine, il diritto di proprietà (piena o nuda) di un bene o a costituire o altrimenti far sorgere sullo stesso un diritto di usufrutto o diritti di garanzia, quali, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la permuta, la costituzione di usufrutto, la costituzione in pegno, la donazione, il conferimento a titolo di capitale versato in natura, la scissione, la fusione, la cessione, il conferimento di azienda o di ramo d'azienda ecc.; (ii) per "Trasferire", si intende la realizzazione di un Trasferimento; e (iii) per "Partecipazione", si intendono le quote della Società, i diritti di sottoscrizione e prelazione di cui all'articolo 2481-bis, del codice civile, e ogni altro titolo, strumento o diritto che attribuisca il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere quote rappresentative del capitale sociale della Società.

3. In caso di Trasferimento per atto tra vivi in tutto o in parte di una Partecipazione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in conformità ai termini ed alle condizioni di seguito indicati:

(a) il socio che intende Trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione (il "Proponente") a terzi, deve prima offrire tale Partecipazione (di seguito la "Partecipazione Offerta") a tutti gli altri soci (di seguito, gli "Aventi Diritto"), tramite l'organo amministrativo al quale deve inviare a mezzo raccomandata a/r una comunicazione scritta (di seguito l'"Offerta"), precisando il nome ed ogni altro utile elemento identificativo del potenziale acquirente della Partecipazione Offerta, la descrizione della Partecipazione Offerta, il corrispettivo richiesto, ed ogni altro termine, modalità e condizione del Trasferimento;

(b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento di una Offerta, l'organo amministrativo ne trasmette copia agli Aventi Diritto, a mezzo raccomandata a/r spedita all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese;

(c) gli Aventi Diritto potranno esercitare il diritto di prelazione solamente rispetto all'intera Partecipazione Offerta, mediante comunicazione scritta (la "Comunicazione di Risposta") da inviarsi al Proponente ed all'organo amministrativo, a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla ricezione della copia dell'Offerta ai sensi della precedente lettera (b) (il "Termine di Risposta");

(d) qualora più Aventi Diritto esercitino il diritto di prelazione previsto dalla presente clausola, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare una quota della Partecipazione Offerta proporzionale alla propria Partecipazione confrontata con la differenza tra (i) l'intero capitale sociale della Società e (ii) la somma della Partecipazione Offerta e della Partecipazione posseduta da qualunque altro socio che non ha esercitato il diritto di prelazione.

(e) qualora nessuno degli Aventi Diritto abbia esercitato il diritto di prelazione nel Termine di Risposta, il Proponente potrà Trasferire l'intera Partecipazione Offerta al terzo potenziale acquirente (ad un corrispettivo non inferiore a quello indicato nell'Offerta) una volta ottenuto il gradimento degli altri soci in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che seguono;

(f) qualora il Trasferimento oggetto dell'Offerta sia a titolo gratuito per atto tra vivi o qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo in danaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(i) nell'Offerta il Proponente dovrà indicare, a pena di inefficacia dell'Offerta: (x) il prezzo al quale il diritto di prelazione può essere esercitato in caso di Trasferimento a titolo gratuito, ovvero (y) il valore monetario attribuito al corrispettivo in natura in relazione al quale gli Aventi Diritto potranno esercitare il proprio diritto di prelazione qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo in danaro;

(ii) gli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione, che intendano contestare il valore monetario della Partecipazione Offerta indicato dal Proponente nell'Offerta, avranno il diritto di chiedere, a pena di decadenza, nella Comunicazione di Risposta, che sia nominato un esperto (l'"Arbitro") che individui (x) il congruo valore di mercato della Partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a titolo gratuito ovvero (y) il congruo valore di mercato del corrispettivo in natura in caso di Trasferimento a fronte di un corrispettivo in natura;

(iii) l'Arbitro dovrà essere scelto (x) di comune accordo fra il Proponente e gli Aventi Diritto, o (y) nel caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Proponente dell'ultima Comunicazione di Risposta, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (con effetto definitivo e vincolante e senza possibilità di impugnazione od appello), su richiesta della parte più diligente, da formularsi entro 10 giorni dallo scadere del termine che precede;

(iv) l'Arbitro avrà i più ampi poteri di decisione in merito a come procedere, ma comunque nel contraddittorio dei soci interessati, e avrà la facoltà di chiedere ai soci interessati e ai terzi le informazioni e i documenti che reputi necessari o comunque rilevanti al fine di portare a termine il proprio incarico. Nell'effettuare la


propria valutazione l'Arbitratore procederà secondo le disposizioni dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. L'Arbitratore determinerà (x) il congruo valore di mercato della Partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a titolo gratuito ovvero (y) il congruo valore di mercato del corrispettivo in natura in caso di Trasferimento a fronte di un corrispettivo in natura;

(v) la decisione dell'Arbitratore dovrà essere comunicata al Proponente e agli Avenü Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbitratore nonché all'organo amministrativo della Società entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitratore e la sua determinazione sarà definitiva e vincolante per le parti interessate e non sarà soggetta a impugnazione o appello;


(vi) le spese e gli onorari dell'Arbitratore saranno a carico del Proponente e degli Avenü Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore, in parti uguali;

(vii) entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della determinazione dell'Arbitratore, il Proponente e/o gli Avenü Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore avranno diritto di rinunciare al Trasferimento della Partecipazione Offerta a fronte del valore indicato dall'Arbitratore, inviando a tal fine una comunicazione scritta agli altri Avenü Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore o (a seconda dei casi) al Proponente (con copia all'organo amministrativo), essendo inteso che in quest'ultimo caso essi saranno liberati dall'obbligo di acquistare la Partecipazione Offerta; resta inteso che qualora tutti gli Avenü Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbitratore rinuncino all'esercizio del diritto di prelazione e nessun altro Avente Diritto abbia esercitato il diritto di Prelazione inviando la Comunicazione di Risposta, il Proponente avrà la facoltà di Trasferire la Partecipazione Offerta al terzo acquirente solo una volta ottenuto il gradimento degli altri soci in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che seguono;

(g) nel caso in cui sia esercitato il diritto di prelazione secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono, il Trasferimento della Partecipazione Offerta dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del Termine di Risposta ovvero (a seconda dei casi) alla scadenza del termine di cui alla lettera (f)(vii) che precede (ciascuna di tali date, una "Data di Trasferimento") presso la sede della Società o altro luogo concordato tra le parti. Alla Data di Trasferimento, il Proponente cederà la Partecipazione Offerta in favore degli Avenü Diritto che abbiano validamente esercitato il diritto di prelazione e che abbiano pagato il rispettivo corrispettivo. All'atto del Trasferimento della Partecipazione Offerta e del pagamento del corrispettivo: (i) la Partecipazione Offerta (salvo diverso accordo tra le parti) sarà libera da pegni, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti di terzi di qualsiasi natura; e (ii) le spese, oneri ed imposte indirette comunque gravanti sulla compravendita della Partecipazione Offerta saranno a carico degli Avenü Diritto. Resta inteso che in caso di valutazione dell'Arbitratore, il Trasferimento della Partecipazione Offerta a favore degli Avenü Diritto che abbiano inviato la Comunicazione di Risposta e richiesto la nomina dell'Arbitratore avverrà al corrispettivo stabilito dall'Arbitratore.



4. Ove il diritto di prelazione sulla Partecipazione Offerta non sia esercitato dagli Aventi Diritto, in caso di Trasferimenti per atto tra vivi della Partecipazione Offerta, il Proponente dovrà richiedere il preventivo consenso dell'assemblea dei soci prima di poter effettuare il Trasferimento al terzo acquirente indicato nell'Offerta, in conformità alle seguenti disposizioni.
5. A tali fini, il Proponente dovrà inviare una comunicazione (la "Richiesta di Gradimento") con le stesse modalità di cui al presente articolo 9.3 lettera (a) all'organo amministrativo.
6. La Richiesta di Gradimento dovrà essere inviata all'organo amministrativo nei seguenti termini: (x) qualora nessuno degli Aventi Diritto abbia inviato la Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto Termine di Risposta; ovvero (y) qualora uno o più Aventi Diritto abbiano esercitato il diritto di prelazione inviando la Comunicazione di Risposta e richiesto la nomina dell'Arbitratore, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Proponente della comunicazione di cui al precedente articolo 9.3(f)(vii), con la quale tutti gli Aventi Diritto comunicano al Proponente la propria volontà di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione.
7. L'assemblea dei soci, da convocarsi senza indugio a cura dell'organo amministrativo per deliberare in merito alla Richiesta di Gradimento, dovrà tenersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini cui al precedente articolo 9.6.
8. L'assemblea dei soci delibererà in merito alla concessione o al diniego del gradimento con le maggioranze di cui all'articolo 14.1 che segue, fermo restando che la decisione dell'assemblea dei soci dovrà sempre essere adottata sulla base di criteri non discriminatori.
9. L'organo amministrativo dovrà comunicare al Proponente la decisione (la "Decisione") dell'assemblea dei soci mediante l'invio di una raccomandata a/r entro 3 giorni dall'assunzione della decisione da parte dell'assemblea dei soci.
10. Qualora l'assemblea dei soci deliberasse di concedere il proprio gradimento o in ogni caso qualora l'assemblea dei soci non si tenesse entro il termine di cui al precedente articolo 9.7, il socio Proponente potrà Trasferire la Partecipazione Offerta al terzo acquirente. Il Trasferimento dovrà avvenire agli stessi termini e condizioni indicati nell'Offerta (e Richiesta di Gradimento) entro 15 giorni dalla ricezione da parte del socio Proponente della Decisione (ovvero dallo scadere del termine di cui al precedente articolo 9.7 qualora non si sia tenuta l'assemblea dei soci), restando inteso che ove tale Trasferimento non sia effettuato nei termini anzidetti, il Proponente non potrà Trasferire la Partecipazione Offerta se non dopo averla nuovamente offerta in prelazione agli Aventi Diritto secondo quanto previsto dalla presente clausola.
11. Qualora l'assemblea dei soci deliberasse di rifiutare la concessione del gradimento, il socio Proponente avrà il diritto di recedere dalla Società. Si applicheranno, in tal caso, le disposizioni del precedente articolo 8 del presente statuto.



A handwritten signature is located on the right side of the page, below the circular stamp.



12. Nell'ipotesi di **Trasferimento per atto tra vivi della Partecipazione** di un socio a cui siano stati attribuiti, a norma del presente statuto, **diritti particolari**, tali diritti non si trasferiscono in nessun caso in capo all'acquirente della Partecipazione.
13. I limiti al **Trasferimento delle Partecipazioni di cui alla presente clausola** ivi incluso il **gradimento** non si applicano:
- (a) ai **Trasferimenti in favore di terzi**, che siano **stati precedentemente approvati** per iscritto da **tutti gli Aventi Diritto**;
  - (b) ai **Trasferimenti tra soci**.
14. In caso di **Trasferimento di Partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto** previsto dal **presente articolo**, l'avente causa **non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le Partecipazioni con effetto verso la Società**.

#### PARTE IV

##### Decisioni dei soci

##### Articolo 10

1. I soci decidono **sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge**, dal presente statuto **nonché** sugli argomenti che **l'organo amministrativo o tanti soci** che rappresentino **almeno un terzo del capitale sociale** sottopongono alla loro approvazione.
2. Sono in ogni **caso riservate alla competenza dei soci**:
  - (a) **l'approvazione del bilancio**;
  - (b) **la nomina dell'organo amministrativo**;
  - (c) **la nomina nei casi previsti dall'art. 2477, del codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti**;
  - (d) **le modificazioni dell'atto costitutivo**;
  - (e) **la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci**;
  - (f) **la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione**;
  - (g) **l'espressione del gradimento al Trasferimento delle Partecipazioni di cui all'articolo 9 del presente statuto**.
3. **Le decisioni dei soci che per legge o per statuto non debbano assumersi con deliberazione assembleare possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, attraverso la sottoscrizione da parte dei soci di un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione, con la maggioranza richiesta ai sensi del successivo articolo 14.3.**
4. Con riferimento **alle materie indicate alle lettere da (a) a (g) dell'art. 10.2** che precede, **nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis, del codice civile, oppure quando lo richiede l'organo amministrativo o un numero di**

The right side of the page contains several handwritten signatures in black ink. A circular stamp is visible, partially overlapping the signatures. The stamp contains the text 'SOCIETA' S.p.A.' and 'REG. MERC.' around a central emblem. The signatures are written over the stamp and extend downwards.

soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

5. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli (e può essere espletata, a titolo esemplificativo, per mezzo di telefax o e-mail) purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
6. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento della maggioranza che il successivo articolo 14.3 del presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione, purché tale consenso pervenga nel termine indicato nel testo della decisione.
7. L'organo amministrativo provvederà a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci ed ai componenti del collegio sindacale, ove nominato, e al revisore (ove nominato) indicando i favorevoli, i contrari e gli astenuti, la data in cui si è formata la decisione ed inviando agli stessi una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, su richiesta degli interessati; deve altresì trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla Società.

#### Articolo 11

1. Ove le decisioni dei soci debbano essere adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, questa è convocata di regola dall'amministratore unico con lettera raccomandata, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun socio nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni liberi prima della data dell'assemblea. In detta lettera saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea. Nella stessa lettera può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta; in tale seconda seduta, si applicano comunque le maggioranze previste dall'articolo 14.1 che segue.



E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o videoconferenza, a condizione che:

sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.





3. L'assemblea dei soci, anche se non convocata come sopra, sarà in ogni caso valida qualora sia rappresentato, personalmente o per delega, l'intero capitale sociale e l'amministratore unico, nonché tutti i sindaci effettivi (nel caso in cui il collegio sindacale sia stato nominato) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Qualora l'amministratore unico o i sindaci (nel caso in cui il collegio sindacale sia stato nominato) non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
4. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate all'amministratore unico ove sia rimasto assente e ai sindaci che sono rimasti assenti.
5. L'assemblea dei soci potrà tenersi anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché si trovino nel territorio italiano o dell'Unione Europea.

#### Articolo 12

Ciascun socio avente diritto a partecipare all'assemblea potrà, mediante delega scritta concessa ad un terzo, anche non socio, farsi rappresentare in assemblea, purché tale delega non sia conferita ad un amministratore, un sindaco od un dipendente della Società, né a società da questa controllate od agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende od istituti di credito. Ciascun partecipante all'assemblea potrà ricevere al massimo le deleghe di tre soci. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuna persona di partecipare all'assemblea.

#### Articolo 13

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o da qualsiasi altra persona prescelta dai soci tra i presenti all'assemblea.
3. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e può nominare due scrutatori scelti tra i presenti all'assemblea.
4. Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di legge e degli articoli 11 e 12 del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, primo comma, n. 2), del codice civile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' S.p.A." and "C.F. N. 123456789" around a central emblem. The signature is a cursive scribble that extends across the top and right sides of the stamp.A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located at the bottom right of the page.

#### Articolo 14

1. L'assemblea dei soci, sia in prima che in **seconda** convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
2. Resta inteso che i diritti particolari attribuiti ai singoli soci ai sensi del presente statuto, in conformità all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, possono essere modificati e/o soppressi unicamente con il consenso di tutti i soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del codice civile. Allo stesso modo, l'inserimento nello statuto di diritti particolari a favore di uno o più soci richiede il consenso unanime di tutti i soci.
3. Nel caso di decisione assunta con la consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

### PARTE V

#### Organo amministrativo

#### Articolo 15

1. La Società è amministrata da un amministratore unico nominato dai soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, su designazione del socio Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile.
2. La carica di amministratore unico può essere ricoperta anche da soggetti che non siano soci. L'amministratore unico resta in carica per il termine fissato dai soci, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.
3. Qualora la nomina dell'amministratore unico avvenga con scadenza a tempo indeterminato, è fatto salvo il diritto di revoca del mandato, in qualsiasi momento, da parte dei soci.
4. Gli eventuali compensi riconosciuti all'organo amministrativo dall'assemblea dei soci per l'attività svolta in tale veste in favore della Società saranno determinati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lett. a), del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e comunque nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge.

#### Articolo 16

1. Non possono essere nominati alla carica di amministratore unico della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che:
  - a) ricoprono cariche pubbliche elettive o rivestono incarichi di rappresentanza sindacale a qualsiasi livello;
  - b) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, del codice civile;
  - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di amministratore unico dovrà essere ricoperta da persone che abbiano una comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dell'organo sociale che procede alla nomina.

3. Non possono comunque rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, terzo comma, del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 155.

#### Articolo 17

Le determinazioni dell'amministratore unico possono essere redatte in verbali trascritti nell'apposito libro sociale e sottoscritti dall'amministratore unico.

#### Articolo 18

L'amministratore unico ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che siano ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione soltanto di quelli riservati ai soci per disposizioni di legge o di statuto.

#### Articolo 19

L'amministratore unico ha il potere di nominare e revocare il direttore generale della Società nonché procuratori ed institori, fissandone i poteri e/o incarico e compensi.

#### Articolo 20

1. La firma e la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché la rappresentanza in giudizio, con facoltà di agire in qualunque sede e grado di giurisdizione, di nominare avvocati e procuratori alle liti, spettano all'amministratore unico.




2. L'amministratore unico potrà altresì nominare procuratori per determinati atti e operazioni o per categorie di atti e operazioni, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

### PARTE VI

#### Bilancio e utili

#### Articolo 21

1. L'esercizio sociale della Società si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.



2. **Il bilancio** dovrà essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2478-bis, primo comma, del codice civile. Questo termine potrà essere esteso dall'organo amministrativo fino a **centofanta (180) giorni**, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano.
3. L'organo amministrativo deve inoltre redigere, in conformità alle previsioni della normativa vigente, ed in particolare, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e del Decreto del Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale n. 31345 del 24 gennaio 2008 e s.m.i., il bilancio sociale che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.
4. **Gli utili netti** e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.
5. **È vietata la distribuzione**, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve, in favore dell'organo amministrativo, di soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

## PARTE VII

### Controllo legale dei conti

#### Articolo 22

1. Qualora ciò sia richiesto dalle disposizioni di leggi vigenti - e cioè nei casi previsti dall'articolo 2477, del codice civile, e dall'art. 11 del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 155 - ovvero quando i soci lo ritengano opportuno, si procederà da parte dei soci, alla nomina di un collegio sindacale.
2. In caso di nomina il collegio sindacale sarà composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti così nominati:
  - (A) un sindaco effettivo, che rivestirà anche la carica di Presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, sono nominati dal socio Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (qui di seguito, i "Sindaci CISL") ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; e
  - (B) due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono nominati dai soci con le maggioranze previste dal presente statuto.
3. I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica; i membri del collegio sindacale sono rieleggibili.
4. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più dei Sindaci CISL, essi saranno sostituiti con sindaci che saranno nominati dal socio Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile.

5. Il collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti sulla Società. In alternativa, la revisione legale dei conti sulla Società potrà essere esercitata da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge.
6. Al collegio sindacale si applicheranno gli articoli 2397 e seguenti, del codice civile.
7. Tutti i sindaci devono essere revisori legali ed essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge.

#### **Articolo 23**

Oltre ai compiti di cui all'articolo 2477, quarto comma, del codice civile, il collegio sindacale esercita anche compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, secondo comma, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

#### **Articolo 24**

1. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i soci potranno nominare in luogo del collegio sindacale un revisore legale per la revisione legale dei conti sulla Società. Il revisore legale deve essere iscritto nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge.
2. Al revisore legale si applicheranno l'articolo 2409-bis, del codice civile, e le altre pertinenti disposizioni di legge.

### **PARTE VIII**

#### **Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività**


#### **Articolo 25**

1. In adempimento di quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, l'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. A tal fine l'organo amministrativo adoterà i regolamenti necessari ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

### **PARTE IX**

#### **Liquidazione della Società – Rinvio**

#### **Articolo 26**



Nei casi in cui la Società debba essere liquidata, per qualsiasi ragione, l'assemblea dei soci determinerà, nei limiti di legge, le modalità e la procedura di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

#### Articolo 27

Ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, il patrimonio sociale rimanente, dopo aver effettuato il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, con deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze di cui all'articolo 14.1 del presente statuto, ad enti con finalità analoghe a quelle della Società.

#### Articolo 28

Per quanto non specificamente contemplato nel presente statuto, saranno applicabili le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali applicabili. Nel caso di assenza di norme in tema di S.r.l. si applicheranno quelle sulle S.p.a.

